Prot. n. 130973 del 06.09.2021





SCADE IL 27 SETTEMBRE 2021

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONVENZIONAMENTO DI POSTI LETTO IN RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

(Riservato alle Residenze assistenziali alberghiere – ex Case Albergo già convenzionate ai sensi della DGR 2089/2006)

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Bando

- 1. In esecuzione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 189 del 12.02.2021 (Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale anno 2021), con il presente bando vengono assegnati i posti letto già convenzionati e resisi disponibili, anche negli anni precedenti, nel territorio dell'ASUFC a seguito di chiusure o riduzione del numero di posti letto autorizzati in strutture residenziali per anziani.
- 2. Il numero di posti letto convenzionabili da assegnare con il presente bando è pari a 40 (quaranta) unità di tipologia N3.

Articolo 2 - Soggetti che possono partecipare al bando

- 1) Possono presentare domanda per il convenzionamento di posti letto per anziani non autosufficienti, i soggetti gestori di Residenze assistenziali alberghiere (ex Case Albergo) già convenzionate ai sensi della DGR 2089/2006 per il riconoscimento degli oneri sanitari, che abbiano completato il progetto di adeguamento ai requisiti del D.P.Reg. 144/2015 per diventare residenze per non autosufficienti di 1° 2° 3° livello e per il quale la Regione abbia rilasciato parere favorevole nell'ambito del processo di riclassificazione.
- 2) A tale fine sono ammessi alla procedura in argomento i soggetti gestori delle strutture di cui sopra che alla data di scadenza del presente bando:
 - a) siano già titolari della nuova autorizzazione, a pieno titolo o in deroga temporanea, quale residenza per anziani non autosufficienti di 1° 2° 3° livello ai sensi del D.P.Reg. 144/2015;
 - b) abbiano presentato domanda di autorizzazione quale residenza per anziani non autosufficienti di 1° 2° 3° livello ai sensi del D.P.Reg. 144/2015.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono far pervenire la domanda di convenzionamento all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, avvalendosi del modulo allegato al presente Bando e disponibile sul sito web dell'Azienda (www.asufc.sanita.fvg.it).
- La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo asufc@certsanita.fvg.it
 in conformità alle normative vigenti in materia e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di
 bollo.
- Le domande devono pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 24.00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Azienda. Non verranno accettati reclami di sorta nel caso in cui la domanda medesima, per qualsiasi motivo non pervenisse in tempo utile.
- 4. La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante della residenza per anziani e compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità.
- 5. Non saranno prese in considerazione le domande:
 - a) pervenute successivamente al termine finale di cui al comma 3 (si ricorda che fa fede esclusivamente la data di ricevimento della documentazione da parte dell'Azienda);
 - b) non trasmesse a mezzo PEC;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 2.

Articolo 4 - Richieste di integrazioni

1. Qualora ritenuto necessario, l'Azienda può richiedere chiarimenti o integrazioni alle domande presentate. I chiarimenti o la documentazione integrativa devono pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti dall'Azienda stessa.

Articolo 5 - Criteri di valutazione e di esclusione

- 1. L'Azienda effettua l'istruttoria della documentazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle domande pervenute.
- 2. Costituiscono criteri di esclusione:
 - a) i casi di cui all'articolo 3, comma 5;
 - b) esistenza di una qualsiasi causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, prevista dalla normativa vigente.
- 3. E' facoltà dell'Azienda procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto gestore nella documentazione presentata.
- 4. Le residenze per anziani per le quali le domande di convenzionamento non sono state escluse vengono inserite nell'elenco degli ammessi al convenzionamento di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6 - Approvazione dell'elenco degli ammessi al convenzionamento

1. Con atto del direttore della SOC Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria è approvato l'elenco dei soggetti ammessi al convenzionamento e di quelli esclusi.

- Nell'elenco degli ammessi al convenzionamento verrà indicato anche il numero di posti letto convenzionabili assegnato a ciascun soggetto ammesso secondo i criteri indicati al successivo articolo
 7.
- 3. L'elenco approvato è pubblicato sul sito web dell'Azienda e costituisce comunicazione formale di ammissione/esclusione.

Articolo 7 - Assegnazione del numero di posti letto convenzionabili

- 1. In conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 12.02.2021, il numero di posti letto convenzionabili assegnati a ciascun soggetto inserito nell'elenco degli ammessi viene determinato con i seguenti criteri:
 - a) possono essere convenzionati solo i posti letto di tipologia N3 così come definiti all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.Reg. n. 144/2015;
 - b) i posti letto convenzionabili devono essere attribuiti alle singole residenze inserite nell'elenco degli ammessi in modo da garantire che, in ciascuna di esse, venga assicurata una percentuale omogenea di copertura del totale dei posti letto di tipologia N3 presenti.;
 - c) per l'assegnazione dei posti letto convenzionabili a strutture che abbiano una medesima percentuale di copertura della propria offerta di posti letto di tipologia N3 si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei posti convenzionabili disponibili.
- 2. Nel caso in cui, a seguito del procedimento di cui al comma 1, il numero di posti letto messi a bando non sia interamente assegnato, i rimanenti posti convenzionabili saranno attribuiti con successivo e separato bando alle residenze per anziani non autosufficienti che abbiano disponibilità di posti letto di tipologia N3.

Articolo 8 - Atti propedeutici al convenzionamento

- Il direttore della SOC Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria comunica ai soggetti inseriti
 nell'elenco degli ammessi di cui all'articolo 6 l'avvio della procedura di convenzionamento di cui al
 successivo articolo 9, nel limite del numero di posti letto convenzionabili indicati nell'elenco
 medesimo.
- 2. I suddetti soggetti comunicano entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di cui al comma 1 la propria accettazione ovvero la rinuncia all'avvio della procedura di convenzionamento.
- 3. L'omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto dal precedente comma 2 ha effetto di rinuncia.
- 4. In caso di rinuncia, il numero di posti letto convenzionabili assegnati al rinunciatario verranno attribuiti agli altri soggetti, con i criteri di cui all'articolo 7.
- 5. <u>Il mancato rilascio dell'autorizzazione, a pieno titolo o in deroga temporanea, quale residenza per anziani non autosufficienti di 1° 2° 3° livello ai sensi del D.P.Reg. 144/2015, entro 60 (sessanta giorni) dalla scadenza del presente bando, costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura</u>. Tali posti letto convenzionabili, non assegnati per mancato rilascio dell'autorizzazione nei tempi previsti di cui al presente comma, verranno attribuiti agli altri soggetti con i criteri di cui all'articolo 7.

Articolo 9 - Stipula della convenzione

- 1. Acquisita l'accettazione di cui al comma 2 dell'articolo 8 e preso atto del rilascio dell'autorizzazione, a pieno titolo o in deroga temporanea, quale residenza per anziani non autosufficienti di 1° 2° 3° livello ai sensi del D.P.Reg. 144/2015, l'Azienda procede alla stipula della convenzione secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Direttore Generale n. 801 del 19.08.2020.
- I soggetti gestori assegnatari dei posti letto convenzionabili, prima di sottoscrivere la convenzione con l'Azienda devono garantire lo standard di personale previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 144/2015.
- 3. Qualora non siano rispettati i requisiti di cui al comma precedente non si potrà procedere alla stipula della convenzione e i relativi posti letto convenzionabili verranno assegnati agli altri soggetti, con i criteri di cui all'articolo 7.
- 4. Al fine di verificare l'adeguatezza qualitativa del servizio offerto, è facoltà dell'Azienda, prima della stipula della convenzione:
 - a) richiedere documentazione integrativa a dimostrazione dei requisiti obbligatori che la struttura deve possedere ai fini del convenzionamento;
 - b) effettuare sopralluoghi in loco;
 - c) richiedere che la struttura entro sei mesi dalla stipula della convenzione con l'Azienda possieda i seguenti ulteriori requisiti:
 - adozione ed utilizzo dei protocolli e delle procedure aziendali;
 - partecipazione agli incontri periodici con i referenti aziendali;
 - partecipazione agli incontri formativi organizzati dall'azienda;
 - raccolta e restituzione di dati relativi alla qualità assistenziale erogata dalla struttura.
- 5. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, vengano riscontrate carenze tali da compromettere la qualità del servizio offerto, l'Azienda può, a seconda della gravità delle carenze riscontrate, decidere di:
 - a) non procedere alla stipula della convenzione; in tal caso, il numero di posti letto convenzionabili verranno assegnati, agli altri soggetti, con i criteri di cui all'articolo 7;
 - b) assegnare al soggetto gestore un termine entro il quale procedere al superamento delle carenze riscontrate, pena la revoca della convenzione e la conseguente redistribuzione dei relativi posti letto convenzionabili con i criteri di cui all'articolo 7;
 - c) procedere alla stipula della convenzione previa sottoscrizione da parte del soggetto gestore di un percorso condiviso di miglioramento della qualità.

Articolo 10 - Pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale www.asufc.sanita.fvg.it per un periodo di 20 giorni.

Articolo 11 - Disposizioni finali e norme di salvaguardia

- 1. L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il bando qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di diverse determinazioni nazionali e/o regionali in materia, senza che i partecipanti alla procedura possano avanzare pretese o diritti di sorta.
- 2. Con la partecipazione al presente bando è implicita, da parte degli istanti, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni in esso contenute.

3. Si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all'Azienda è unicamente finalizzato all'espletamento della presente procedura. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., come adeguato ai sensi del Regolamento in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Complessa Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente bando. Le informazioni in questione potranno essere comunicate unicamente alle strutture interessate allo svolgimento della predetta procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Di Giusto, direttore sostituto della SOC Gestione Amministrativa Integrazione Sociosanitaria. Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: dott. Massimo Di Giusto (tel. 0432.806013 – email: massimo.digiusto@asufc.sanita.fvg.it), sig. Massimiliano Fontanive (tel. 0432.806086 – email: massimiliano.fontanive@asufc.sanita.fvg.it)

Udine, 6 settembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. Denis Caporale

All'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE

PEC: asufc@certsanita.fvg.it

OGGETTO: Domanda e dichiarazione sostitutiva po anziani non autosufficienti di cui al ban	er il convenzionamento di posti letto in Residenza per do Prot. n dd
II/La sottoscritto/a	nato/a a
ilCodice fiscale	in qualità di legale rappresentante della
Struttura residenziale per anziani denominata	
sita in	
	IIEDE onvenzionabili messi a bando dall'Azienda sanitaria
a tal fine	DICHIARA
•	000, sotto la propria responsabilità e nella piena Igli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R.:
per una capacità ricettiva di n° post 2089/2006 per il riconoscimento degli oneri 2. il soggetto gestore della struttura resider	residenza assistenziale alberghiera (ex Casa Albergo) ed è convenzionata con l'ASUFC ai sensi della DGR

per il quale la Regione ha rilasciato parere favorevole nell'ambito del processo di riclassificazione;

		a: (barrare la voce che	•	getto gestore della strutti	ara residenziale di car	
		_		a pieno titolo o in derog 2° 3° livello ai sensi del D.P		
		Estremi della nuova Autorizzazione	•	revenzione ASUFC n	del	
		Livello di nuova classificazione autorizzato	☐ residenza per anziar	ni non autosufficienti di prin ni non autosufficienti di sec ni non autosufficienti di terz	ondo livello	
		Numero posti letto per tipologia	(n. posti letto N1)	(n. posti letto N2)	(n. posti letto N3)	
		ha presentato domanda di autorizzazione quale residenza per anziani non autosufficienti di 1° 2° 3° livello ai sensi del D.P.Reg. 144/2015:				
Estremi della domanda di Autorizzazione Domanda presentata all'ASUFC - Dipartimento di in data			li Prevenzione			
	Livello di nuova classificazione richiesto					
		classificazione	☐ residenza per anziar	ni non autosufficienti di sec	ondo livello	
		classificazione	☐ residenza per anziar	ni non autosufficienti di sec	ondo livello	
_ _ _	che tutto	classificazione richiesto Numero posti letto per tipologia preso visione e di accet e le informazioni fornit	residenza per anziar residenza per anziar (n. posti letto N1) tare tutte le disposizioni e con la presente domar impedimento a stipula	ni non autosufficienti di sec ni non autosufficienti di terz	ondo livello zo livello (n. posti letto N3) olico in oggetto;	
	che tutto	classificazione richiesto Numero posti letto per tipologia preso visione e di accete le informazioni forniti sussistono cause di	residenza per anziar residenza per anziar (n. posti letto N1) tare tutte le disposizioni e con la presente domar impedimento a stipula	ni non autosufficienti di sec ni non autosufficienti di terz (n. posti letto N2) contenute nel bando pubb nda corrispondono al vero;	ondo livello zo livello (n. posti letto N3) olico in oggetto;	
	che tutto	classificazione richiesto Numero posti letto per tipologia preso visione e di accete le informazioni forniti sussistono cause di	residenza per anziar residenza per anziar (n. posti letto N1) tare tutte le disposizioni e con la presente domar impedimento a stipula	ni non autosufficienti di sec ni non autosufficienti di terz (n. posti letto N2) contenute nel bando pubb nda corrispondono al vero;	ondo livello zo livello (n. posti letto N3) olico in oggetto; olica amministrazione,	

Si allega alla presente:

- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore (in corso di validità);